

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

Ai signori
CLIENTI
Loro Sedi

Treviso, 25 maggio 2020

Circolare n. 13/2020

OGGETTO: D.L. 19 maggio 2020 n. 34 "Decreto Rilancio" - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

È stato pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** il **D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. "Decreto Rilancio"**, recante misure tese a favorire il rilancio dell'economia e ad offrire sostegno a lavoratori e famiglie in difficoltà.

Si riportano di seguito le misure di sostegno ritenute maggiormente significative.

ART.24 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL'IRAP

E' prevista a favore dei soggetti:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo**;
- con **ricavi/compensi non superiori a € 250 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (in generale, 2019);

l'esclusione del versamento:

- del **saldo IRAP 2019**;
- della **prima rata dell'acconto IRAP 2020**. *Il relativo importo è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020. Di fatto, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata.*

Resta **confermato l'obbligo di versamento dell'acconto IRAP 2019** quantificato con riferimento all'imposta desumibile dal mod. IRAP 2019/anno 2018.

La disposizione in esame:

- non opera per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, nonché per le imprese di assicurazione, le banche e gli altri intermediari finanziari;
- si applica nel rispetto dei limiti/condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Si evidenzia che **non è prevista alcuna proroga/agevolazione** con riferimento ai **versamenti derivanti dal mod. REDDITI**, quali ad esempio:

- **IRPEF/IRES e relative addizionali**. Gli stessi pertanto devono essere effettuati, nella misura prevista, entro la scadenza ordinaria (saldo e primo acconto IRPEF/IRES entro il 30.6.2020 oppure entro il 30.7.2020 con la maggiorazione dello 0,40%, salvo rateazione).
- **imposte sostitutive**. Così, ad esempio, resta fermo al 30.6.2020:
 - il saldo 2019 e il primo acconto 2020 della cedolare secca sugli affitti;

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Giocchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

- l'imposta sostitutiva su rivalutazione dei terreni / partecipazioni dovuta a titolo di terza rata della rivalutazione all'1.1.2018, seconda rata della rivalutazione all'1.1.2019, prima rata della rivalutazione all'1.1.2020.

In merito si segnala che il "Decreto Rilancio" prevede la riapertura della rivalutazione di terreni e partecipazioni alla data dell'1.7.2020, la cui imposta sostitutiva va versata (unica soluzione /prima rata) entro il 30.9.2020.

ART. 25 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Al fine di sostenere i soggetti titolari di reddito d'impresa/lavoro autonomo e reddito agrario titolari di partita IVA, è previsto il riconoscimento di **un contributo a fondo perduto**.

In particolare il contributo spetta:

- ai titolari di **reddito agrario** di cui all'art. 32, TUIR nonché ai soggetti con **ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR, **o compensi non superiori a € 5 milioni nel 2019**;
- a condizione che l'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di **aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019**.

Al fine della determinazione del fatturato va fatto riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni /prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza del requisito in esame:

- ai soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019;
- ai soggetti che "a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza ...".

SOGGETTI ESCLUSI

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta**:

- ai soggetti che hanno cessato l'attività al 31.3.2020;
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, comma 2, TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR;
- ai contribuenti che hanno diritto alle indennità previste dagli artt. 27 (indennità di € 600 a professionisti/co.co.co iscritti alla gestione separata Inps) e 38 (indennità di € 600 ai lavoratori dello spettacolo) del DL n. 18/2020;
- ai lavoratori dipendenti;
- ai professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n.509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato applicando una percentuale alla **differenza tra l'ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del**

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019 nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi/compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 400.000	20%
superiori a € 400.000 e fino ad € 1.000.000	15%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	10%

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a:

- € 1.000 per le persone fisiche;
- € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Il contributo in esame:

- non è imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/ componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

DOMANDA DEL CONTRIBUTO

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto il soggetto interessato deve presentare un'istanza all'**Agenzia delle Entrate** con l'indicazione della sussistenza dei requisiti:

- esclusivamente **in via telematica** (anche tramite un intermediario delegato al servizio del Cassetto fiscale o ai servizi per la fatturazione elettronica);
- **entro 60 giorni** dalla data di avvio della procedura telematica.

Le modalità di effettuazione dell'istanza, contenuto informativo, termini di presentazione della stessa saranno definite dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in c/c bancario/postale intestato al soggetto beneficiario.

ART. 26 – RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

E' prevista un'agevolazione per gli aumenti di capitale operati nel 2020 dalle società di capitali che:

- nel 2019, hanno realizzato un **volume di ricavi tra 5 e 50 milioni di euro**;
- hanno subito, nel periodo tra l'1.3.2020 e il 30.4.2020, **una riduzione dei ricavi di oltre il 33% rispetto all'analogo bimestre del 2019** a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

In tali casi:

- **al soggetto** che effettua il conferimento compete un **credito d'imposta del 20% delle somme versate**, con un limite massimo all'investimento di 2 milioni di euro;
- **alla società** compete un **credito d'imposta parametrato alle perdite realizzate nel 2020** e all'aumento di capitale.

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Giocchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

La somma di tali crediti **non può eccedere 800.000,00 euro**.

Entrambi i crediti d'imposta **non concorrono alla formazione della base imponibile** delle imposte sui redditi e dell'IRAP; **la loro compensazione nel modello F24 non è soggetta né al limite generale annuo** ((generalmente pari ad € 700.000 ma solo per il 2020 portato dallo stesso decreto a un milione di euro), né al limite di 250.000,00 euro previsto per i crediti d'imposta di natura agevolativa.

ART. 28 – CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA

E' previsto un nuovo credito d'imposta per imprese (anche agricole), professionisti ed enti non commerciali, sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati:

- allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;
- all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- allo svolgimento dell'attività istituzionale per gli enti non commerciali.

Si precisa che il credito d'imposta spetta:

- **esclusivamente ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente** a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. rilancio (ossia 2019 per i soggetti solari). Le "strutture alberghiere e agrituristiche" possono, invece, beneficiare dell'agevolazione indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente;
- ai soggetti locatari esercenti attività economica che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Il credito d'imposta in esame è pari:

- al 60% dell'ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo ovvero;
- al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo.

Il credito d'imposta in commento:

- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- può essere utilizzato in compensazione (con altre imposte e contributi), successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni;

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

- **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
- **non è cumulabile** con il bonus dei fabbricati catastalmente classificati in categoria C/1 “negozi e botteghe” relativo ai canoni di locazione pagati per il mese di marzo 2020, previsto dall’art.65 del decreto Cura Italia (convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020);
- in luogo dell’utilizzo diretto, **può essere ceduto**, anche parzialmente, **al locatore/concedente**, a fronte di uno sconto sul canone per pari importo, ma anche **ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito**.

Sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio, a definire le modalità attuative del bonus.

ART. 50– PROROGA DEL TERMINE DI CONSEGNA DEI BENI STRUMENTALI NUOVI AI FINI DELLA MAGGIORAZIONE DELL’AMMORTAMENTO

E’ prorogato **dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine “lungo” per poter effettuare l’investimento al fine di fruire del super-ammortamento 2019**, risolvendo così le problematiche legate all’emergenza epidemiologica.

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 1 del DL 34/2019, per fruire dei super-ammortamenti, i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni avrebbero dovuto effettuare gli investimenti **in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o comunque entro il termine “lungo” del 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.**

Conseguentemente, a fronte della proroga del termine introdotta dal D.L. Rilancio, qualora entro il 31 dicembre 2019 sia stata effettuata la c.d. “prenotazione” (attraverso l’accettazione dell’ordine e il pagamento dell’acconto minimo del 20%), per poter beneficiare dell’ultima versione dei super-ammortamenti di cui al citato art. 1 del DL 34/2019 (maggiorazione del 30%, con un tetto massimo agli investimenti in misura pari a 2,5 milioni di euro) non è più necessario che l’investimento sia effettuato entro il 30 giugno 2020, **ma lo stesso dovrà essere effettuato entro fine anno, essendo stato spostato il termine “lungo” al 31 dicembre 2020.**

ART. 51 – PROROGA DEI TERMINI DEI PROGRAMMI DI ESECUZIONE DELLE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Il decreto “Rilancio” dispone la proroga dei termini di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020; i termini di esecuzione dei programmi beneficiano del differimento di 6 mesi.

ART. 75-78-84-86-98 – INDENNITA’ A FAVORE DI LAVORATORI AUTONOMI ED IMPRENDITORI

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Giocchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

E' estesa anche per il mese di aprile 2020 la spettanza delle diverse indennità previste dal DL 18/2020 erogate dall'INPS, enti previdenziali privati oppure dalla società Sport e Salute Spa per il mese di marzo.

INDENNITA PER IL MESE DI APRILE

Per il mese di aprile 2020, l'indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro a favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- collaboratori sportivi.

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

Per gli operai agricoli a tempo determinato, l'indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 euro.

INDENNITA PER IL MESE DI MAGGIO

Per il mese di maggio 2020 l'indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.

L'indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:

- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
- lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020.

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Giocchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

Per le altre categorie, a maggio l'indennità è replicata in **600,00 euro**, con la **sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.**

CUMULABILITÀ DELLE INDENNITÀ

Con l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 31, DL n. 18/2020 le indennità riconosciute a favore di:

- professionisti / co.co.co. (art. 27);
- artigiani / commercianti (art. 28);
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
- lavoratori del settore agricolo (art. 30);
- lavoratori dello spettacolo (art. 38);
- lavoratori dipendenti / autonomi iscritti alle Casse private che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro (art. 44);

sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/84.

Ai sensi dell'art. 86 del Decreto Rilancio le nuove indennità di cui agli artt. 84,78 e 98 dello stesso Decreto:

- non sono tra loro cumulabili;
- non sono cumulabili con l'indennità del "Fondo per il reddito di ultima istanza" di cui all'art.44, DL n.18/2020;
- sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n.222/84.

ART. 176 – TAX CREDIT VACANZE

E' prevista un'agevolazione fruibile da nuclei familiari con **ISEE non superiore a 40.000,00 euro**, a fronte di **spese sostenute nel secondo semestre 2020** (1 luglio 2020-31 dicembre 2020), **fino a un massimo di 500,00 euro** (300,00 euro per i nuclei familiari composti da due persone, 150,00 euro per quelli composti da una sola persona), **per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive e dai bed & breakfast.**

Per beneficiare del credito è espressamente stabilito che il pagamento del servizio debba essere corrisposto **senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.**

Il credito d'imposta:

- per l'**80%** ha natura di "sconto sul corrispettivo" da parte del fornitore del servizio turistico, che potrebbe poi utilizzarlo, quale credito d'imposta, in compensazione con i propri debiti tributari e contributivi, salvo facoltà di cederlo a terzi, banche comprese;
- per il **restante 20%** ha natura di **detrazione IRPEF da scomputare in sede di dichiarazione dei redditi** da parte dell'avente diritto.

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

ART. 120 – CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese stesse, nel limite massimo di 80.000 euro.

Possono beneficiare del credito d’imposta gli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, quali ad esempio bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema, associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Gli interventi per i quali è riconosciuto il credito sono quelli necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi, mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, arredi di sicurezza ovvero quelli necessari a investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo e l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d’imposta è:

- cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese, e comunque nel limite del costo sostenuto;
- utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione in F24, senza l’applicazione dei limiti annuali di compensazione di 1 milione e di 250.000 euro (limite non applicato solo per il 2020).

Uno o più decreti individueranno ulteriori spese o soggetti aventi diritto al credito. Con provvedimento da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto verranno definite modalità e criteri di applicazione e fruizione del credito.

ART. 122 – CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA RICONOSCIUTI DA PROVVEDIMENTI EMANATI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19

L’art. 122 introduce, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità per i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 di optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione anche parziale, dei crediti ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

I crediti cedibili sono:

- il credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 del decreto Cura Italia);
- il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 del decreto Rilancio);
- il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del decreto Rilancio);
- il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125 del decreto Rilancio).

I cessionari possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione nel modello F24 senza applicazione dei limiti annuali di compensazione di 1 milione e

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Giocchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

250.000 euro; la quota non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Gli stessi cessionari, in caso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, rispondono dell'eventuale utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

ART. 124 – RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER LE CESSIONI DI BENI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Il comma 1 dell'art 124, aggiunge alcune tipologie di beni a quelli elencati alla tabella A, parte II-bis allegata al dpr 633 del 1972 (aliquota iva 5%), dopo il numero 1-ter. Viene previsto che le cessioni di tali specifici beni (concernenti il contenimento del Covid - 19) effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti da IVA; successivamente l'imposta ammonta al 5%.

Tra i beni interessati: mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3; abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (guanti in lattice, vinile e nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili e camici chirurgici); termometri; detergenti disinfettanti per mani e relativi dispenser a muro. È fatto comunque salvo il diritto alla detrazione dell'imposta pagata su acquisti e importazioni di tali beni, anche se afferenti operazioni esenti.

ART. - 125 CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa EU, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, e le eventuali spese di installazione.

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

Il bonus può essere utilizzato in due modalità alternativa: o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Come indicato sopra, si ricorda che tale credito può essere oggetto di cessione ai sensi di quanto disposto dall'art. 122 del Decreto in commento.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

ART. 126 e 127 – PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

È disposta la proroga al **16.09.2020** dei termini per la ripresa degli adempimenti e per la riscossione della generalità dei versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020, ma non effettuati in virtù di quanto disposto dall'art 18 D.L. 23/2020 (c.d. D.L. Liquidità) e dagli art 61 e 62 D.L. 18/2020 (c.d. D.L. Cura Italia).

È previsto che i versamenti sospesi, anziché a fine maggio o giugno (come precedentemente previsto), potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

1. in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
2. ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre;

e, in ogni caso, non è possibile ottenere il rimborso di eventuali importi già versati.

- ❖ Per quanto concerne i versamenti sospesi, occorre fare riferimento innanzitutto all'articolo 18 D.L. 23/2020.

Tale disposizione prevede che a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista la sospensione, nel periodo aprile e/o maggio 2020 (le mensilità vanno considerate autonomamente), dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:

- Iva;
- ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria;

qualora nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019 (si è precisato che la data da considerare è quella di effettuazione dell'operazione), essi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

1. di almeno il 33%, se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi "non" superiori a 50 milioni di euro;
2. di almeno il 50%, se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro.

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

- ❖ Specifiche ipotesi di versamenti sospesi indicate negli art 61 e 62 D.L. 18/2020 (D.L. Cura Italia).

In particolare, a favore dei soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza, così come elencati nel citato articolo 61, comma 2 (es. imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, soggetti che gestiscono impianti e centri sportivi, teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche, etc.), è prevista la sospensione dei termini di versamento:

- di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, relativi al periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- nonché dell'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

Per il mese di maggio 2020, invece, si applicano le sospensioni condizionate alla riduzione del fatturato, come sopra indicate (articolo 18 D.L. 23/2020).

A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi "non" superiori a 2 milioni di euro nel 2019, sono sospesi i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, scadenti nel periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.03.2020.

Quindi, per i mesi di aprile e maggio 2020 si applicano le sospensioni condizionate alla riduzione del fatturato.

Per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche è disposto che operi sino al 30.06.2020 la sospensione dei termini di versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, già sospesi dal 02.03.2020 al 30.04.2020, nonché dell'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Da ultimo, è prorogato al 16.09.2020 anche il termine di versamento delle ritenute per le quali i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro hanno richiesto la non applicazione nel periodo tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali soggetti, avevano la possibilità, dietro presentazione di apposita dichiarazione al sostituto, di percepire i compensi nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 al lordo della ritenuta d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973. Anche in questo caso, la scadenza prevista per il versamento delle ritenute non operate (31 luglio 2020) è stata posticipata al 16 settembre 2020 (o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.09.2020).

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Fiabane & Partners -

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265